

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA  
DELLA SIDRA S.P.A. E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI**

**(Approvato con Delibera C.d.A. del 27 giugno 2013)**

**Art 1. – Oggetto**

L'Albo degli Avvocati di fiducia della SIDRA S.p.A. è un elenco di singoli professionisti, selezionati sulla base di valutazioni tecniche, organizzative e di qualità delle prestazioni offerte.

Le disposizioni di seguito riportate sono finalizzate a conseguire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi legali a professionisti esterni.

**Art. 2 – Ambito di applicazione**

Il presente disciplinare si applica per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati che verranno interpellati in occasione dell'affidamento di incarichi di tipo legale (consulenza e patrocinio innanzi ai tribunali di ogni ordine e grado).

Il presente disciplinare non si applica agli Avvocati individuati come domiciliatari per i giudizi in cui è parte questa Amministrazione e che si svolgono fuori della circoscrizione della Corte d'Appello di Catania.

**Art. 3 - Gestione Albo degli Avvocati di fiducia**

La gestione dell'Albo compete all'Ufficio legale della SIDRA S.p.A.

**Art. 4 - Requisiti richiesti**

Per essere iscritti all'Albo degli Avvocati di fiducia della SIDRA S.p.A. occorre possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) essere iscritto ad un Ordine degli Avvocati da almeno 3 anni;
- d) insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- e) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione o frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- f) nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- i) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
- j) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge n. 575/1965 e s.m.i. (normativa antimafia);
- k) possedere adeguata e documentata capacità professionale.

#### **Art. 5 – Domanda di ammissione**

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia della SIDRA S.p.A. devono presentare la domanda di iscrizione (Modello 1), redatta su propria carta intestata, sottoscritta dall'interessato; è opportuno allegare anche una breve presentazione dello studio legale o altro materiale che possa descrivere il proprio profilo professionale con l'indicazione del settore di specializzazione di attività e dei servizi offerti.

Alla domanda di iscrizione di cui al comma precedente deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) questionario anagrafico fornito dalla SIDRA S.p.A. con scelta del settore di attività per il quale si chiede l'iscrizione – uno ed uno solo – compilato e sottoscritto dall'interessato (Modello 2);
- b) curriculum vitae in formato Europeo.

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (Modello 3), con allegata fotocopia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento del dichiarante;

d) il presente disciplinare siglato in ogni sua pagina per presa visione ed accettazione di quanto contenuto.

L'Ufficio legale preposto si riserva di richiedere la comprova dei requisiti, dei titoli ed esperienze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione.

### **Art. 6 - Formazione dell'Albo**

L'Albo è suddiviso, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti categorie:

- diritto amministrativo;
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto del lavoro;
- diritto tributario.

L'iscrizione all'Albo della Società è disposta con provvedimento del Direttore Amministrativo della SIDRA S.p.A, previo nulla osta dell'Ufficio Legale a seguito della verifica della regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata.

I richiedenti verranno inseriti nell'Albo secondo l'ordine di arrivo delle domande degli stessi risultante dal numero di protocollo in entrata presso la sede amministrativa della Società.

Qualora le domande dovessero risultare incomplete in sede di istruttoria, l'Ufficio Legale inviterà i richiedenti ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione.

In caso di regolarizzazione della domanda di iscrizione, ai fini dell'inserimento nell'Albo vale il protocollo della regolarizzazione.

La presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione a più settori di

attività , comporterà l'inammissibilità della domanda.

Ai richiedenti viene data comunicazione dell'avvenuta iscrizione o dell'eventuale esclusione dall'elenco, con l'indicazione delle motivazioni.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

L'acquisizione dell'iscrizione nell'Albo non comporta alcun vincolo per la SIDRA S.p.A. al conferimento dell'incarico.

La richiesta di iscrizione e l'inserimento nell'elenco degli Avvocati comportano la pubblicazione del nominativo sul sito internet della SIDRA S.p.A. ([www.sidraspa.it](http://www.sidraspa.it)).

A tanto, il richiedente presta consenso attraverso la sottoscrizione del presente Disciplinare.

#### **Art. 7 - Validità dell' iscrizione all'Albo**

L'iscrizione degli avvocati all'Albo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione.

#### **Art. 8 - Aggiornamento dell'Albo**

L'Albo verrà aggiornato annualmente, entro il 31 Gennaio di ogni anno, sulla base delle sospensioni e degli annullamenti.

I professionisti iscritti all'Albo devono comunicare alla SIDRA S.p.A, a pena di cancellazione d'ufficio, ogni atto o fatto che implichi la perdita o mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.

#### **Art. 9- Rinnovo dell'iscrizione all'Albo**

Il professionista che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine di validità, semplice richiesta di mantenimento all'Albo con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda.

#### **Art. 10- Sospensione dall'Albo**

La sospensione dall'Albo potrà avere luogo, per la durata di un anno, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui per due volte il professionista interessato, non abbia presentato offerta o non abbia

comunicato alcuna risposta di indisponibilità, a seguito dell'invito a presentare offerta.

- nel caso in cui si renda responsabile di una inadempienza contrattuale.

Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione al professionista interessato con l'indicazione del motivo.

### **Art. 11- Cancellazione dall'Albo**

La cancellazione dall'Albo degli Avvocati iscritti ha luogo oltre che nell'ipotesi di cui al precedente art. 8, comma 2, anche nelle seguenti casi:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- d) mancato rinnovo alla scadenza;
- e) domanda di cancellazione presentata dallo stesso professionista.

La cancellazione e/o l'esclusione, quest'ultima come disciplinata all'articolo seguente, viene disposta con provvedimento del Direttore Amministrativo della SIDRA S.p.A, previa relazione dell'Ufficio legale vertente la sussistenza dei requisiti di cancellazione e/o di esclusione.

Nei soli casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma precedente la cancellazione dall'Albo viene comunicata al soggetto interessato.

In caso di cancellazione dall'Albo, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano trascorsi due anni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione.

### **Art. 12 – Esclusione dall'Albo**

Si farà luogo all'**esclusione** dalla costituzione dell'Albo nel caso in cui:

- manchi la sottoscrizione della domanda;
- presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione a più settori di attività;
- manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni richiesti;

- sia pervenuta la domanda oltre il termine del 30/11/2013.

### **Art. 13 - Affidamento degli incarichi**

Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità e secondo i seguenti criteri:

- principio di alternanza/rotazione tra i professionisti iscritti in elenco;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa affidata;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore della Società.

Ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 per i servizi legali di importo superiore a € 20.000,00 ed entro le soglie di cui al comma 9 del citato art.125, si procederà all'affidamento mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque professionisti iscritti nell'Albo, se sussistono in tale numero soggetti idonei per la categoria alla quale l'incarico fa riferimento.

I professionisti individuati verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata mediante comunicazione scritta, inviata preferibilmente via fax o via PEC, indicante il termine entro il quale l'offerta dovrà pervenire e le modalità di presentazione e di comunicazione della stessa, nonché la data di apertura delle offerte in seduta pubblica.

Di tale seduta verrà redatto apposito verbale.

Ai partecipanti non aggiudicatari viene data comunicazione dell'esito del procedimento.

La scelta per gli incarichi legali di importo inferiore a € 20.000,00 avviene per affidamento diretto.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di conferire incarichi di difesa anche a professionisti esterni non iscritti all'istituendo Albo di fiducia ovvero di conferire i predetti incarichi prescindendo dalla costituzione di una pluralità di professionisti, in caso di urgenza o di particolare complessità della lite che richieda specifiche competenze di alta specializzazione o per motivi di opportunità che

dovranno essere adeguatamente motivati nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

#### **Art. 14 – Incarico professionale**

Il Presidente della SIDRA S.p.A. con propria Deliberazione provvede all'individuazione del professionista ed al conferimento dell'incarico con contestuale autorizzazione all'azione o alla resistenza e alla costituzione nei vari gradi di giudizio.

Il Direttore Amministrativo formalizza l'incarico conferito attraverso la stipula di una convenzione recante la regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione ed incaricato.

La convenzione dovrà, necessariamente, contenere:

- a) Oggetto dell'incarico;
- b) Indicazione del valore della causa, salvo nei casi in cui non sia possibile determinarlo;
- c) Compenso;
- d) L'impegno del legale incaricato a percepire il compenso di cui alla lett. c) nel rispetto dei seguenti criteri:
  - nella misura determinata dal giudice in sentenza in caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, senza la pretesa di ulteriori somme dalla Società, a qualsiasi titolo, ancorché il compenso pattuito sia superiore alla determinazione giudiziale;
  - nel caso in cui il compenso pattuito sia inferiore alla liquidazione delle spese effettuata in sede giudiziale, la somma a differenza sarà liquidata solo dopo l'avvenuto recupero a carico del soccombente;
- e) condizioni e modalità di dettaglio della prestazione da rendere;
- f) autorizzazione al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 15 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

### **Art. 16 - Tutela della Privacy**

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).